

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

C O P I A

RACCOMANDATA

Prot.n. 25561/3600
Concessione Edilizia
a titolo oneroso
n.291/97 del 30/09/97.

Alla cortese attenzione del Sig.
FAGGIONI IMMOBILIARE SRL
VIA PROV.CARR.-AV. 115/B
54033 CARRARA

OGGETTO: Ritiro concessione edilizia a *titolo oneroso*. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 08/07/97 prot.n. 25561/3600 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art.1 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, per lavori di COSTRUZIONE PISCINA siti in CARRARA LOC.MONTICELLO VIA FORMA ALTA si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L.200.000;
- Una marca da bollo da L.40.000;
- Compilazione Mod. I.S.T.A.T.;
- Deposito progetti ai sensi di legge 46/90 e/o dichiarazione sostitutiva;
- Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri di concessione;

a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);

b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;

c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art.11, 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;

Dalla data della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per giungere al rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 30/09/97

IL DIRIGENTE
Architetto ~~Pier~~ Luigi Bessi

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDÌ E SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico MIGLIORINI
Amministrativo SOGGIA

Modello 2/94.
Istruttoria 605/97

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE A TITOLO ONEROSO.

Prot.n. 25561/3600
Concessione Edilizia
a titolo oneroso
n.291/97 del 30/09/97.

Alla cortese attenzione del Sig.
FAGGIONI IMMOBILIARE SRL
VIA PROV.CARR.-AV. 115/B
54033 CARRARA
e p.c. All'Ufficio di Ragioneria - SEDE
Al Settore Tributi - SEDE

C O P I A

OGGETTO: Pagamento del contributo per il rilascio di concessione per esecuzioni di opere edilizie.

In conformità a quanto disposto dalle Leggi n.10/77, n.457/78 e n.47/85 sulla edificabilità dei suoli ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE PISCINA in CARRARA LOC.MONTICELLO VIA FORMA ALTA si comunica che il contributo, di cui all'art.11 della Legge 10/77, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

A) per le spese di urbanizzazione primaria	L. 1.216.000;
secondaria	L. 521.000;
B) per spese commisurate al costo di costruzione	L. 574.000;
TOTALE	L. 2.311.000.

Tale contributo potrà essere pagato in contanti oppure in 4 rate semestrali come segue:

- 1^ rata di L. 577.750 entro 6 mesi dalla data della presente;
- 2^ rata di L. 577.750 a 6 mesi dalla data della presente;
- 3^ rata di L. 577.750 a 12 mesi dalla data della presente;
- 4^ rata di L. 577.750 a 18 mesi dalla data della presente.

C) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere presentata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art.54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. 3.466.500 a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria.

D) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune nei modi previsti dal punto C), una reale e valida cauzione per un valore di L. 3.466.500, comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art.3 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, per ritardato pagamento.

Tali garanzie dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi per ottenere nulla-osta, comunque, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL DIRIGENTE
Architetto  Pierluigi Bessi

Avvertenze: - Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28.1.77, n°10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.3 della legge 28.2.85, n.47, che, unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dal D.P.R. 28.1.88 n° 43.

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica aperta al pubblico esclusivamente nei giorni di Lunedì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico: MIGLIORINI
Amministrativo SOGGIA

Modello 3/94.
Istruttoria 605/97

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE A TITOLO ONEROSO.

Prot.n. 25561/3600
Concessione Edilizia
a titolo oneroso
n.291/97 del 30/09/97.

C O P I A

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 08/07/97 presentata dal Sig. FAGGIONI IMMOBILIARE SRL nato a // il //, residente in 54033 CARRARA indirizzo VIA PROV.CARR.-AV. 115/B C.F.P.I. 00659600456 ed altri (vedi art.7) registrata il 08/07/97 al Prot. Gen. n.25561 corrispondente al n.3600 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE PISCINA sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 76 mappale 409-410 posta in CARRARA LOC.MONTICELLO VIA FORMA ALTA.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere n. 28 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 25/09/97;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale del 08/07/97;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del Dirigente del Settore Urbanistica all'accoglimento dell'istanza;

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n° //;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

D I S P O N E

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. FAGGIONI IMMOBILIARE SRL residente in 54033 CARRARA VIA PROV.CARR.-AV. 115/B è concessa , alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di COSTRUZIONE PISCINA sull'area o sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 76 mappale n. 409-410 posta in CARRARA LOC.MONTICELLO VIA FORMA ALTA secondo il progetto costituito da n. 1 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO.

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt.3, 5, 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di:

Urbanizzazione Primaria L. 1.216.000;
Urbanizzazione Secondaria L. 521.000;
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 21.11.84.

COPIA

ART.3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 modificato con l'art.9, ultimo comma, del D.L. n.9/82, convertito nella legge n.94/1982, è determinata in L. 574.000

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10 e art.3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti de terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 30/09/97, data della presente concessione ed ottenere l'abitabilità/agibilità entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per ottenere l'abitabilità/agibilità può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (tagliando B).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

COPIA

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.
- n° 291/97 tagliandi A - B - C.

ALTRI PROPRIETARI

- 0 C.F. SACCHELLI PAOLO
- SCCPLA42A21B832C C.F.
- C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

CONDIZIONI C.E.I.: SIA CORREDATA DI ALBERATURE LUNGO I LATI MAGGIORI

P.P.F.: SI RITIENE ACCOGLIBILE

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara 30/09/97

IL DIRIGENTE
Architetto Pier Luigi Bessi

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara li 30/09/97

IL CONCESSIONARIO

Prot.n. 25561/3600 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.291/97 del 30/09/97.

Tecnico MIGLIORINI

Amministrativo SOGGIA

Migliorini

Modello 4/94.

Istruttoria 605/97

Al Settore Tributi
del Comune di

CARRARA

C O P I A

OGGETTO: Ritiro concessione onerosa edilizia. Adempimenti (RATE).

Il sottoscritto FAGGIONI IMMOBILIARE SRL residente in 54033 CARRARA VIA PROV.CARR.-AV. 115/B i qualità di intestatario dell'istanza presentata dalla S.V. in data 08/07/97 prot.n. 25561/3600 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art.1 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, per lavori di COSTRUZIONE PISCINA siti in CARRARA LOC.MONTICELLO VIA FORMA ALTA avendo ricevuto comunicazione in data 30/09/97 la medesima è stata accolta e che vi è stato assegnato il n.291/97 di Concessione Edilizia rivolge rispettosa domanda di rateizzazione.

A tal fine presenta fidejussione.....per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione presenta fidejussione, a favore di questo Comune, quale reale e valida cauzione per un valore di L. 3.466.500, comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art.3 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, per ritardato pagamento.

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese di urbanizzazione primaria;

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese di urbanizzazione secondaria;

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese commisurate al costo di costruzione;
per un totale di L. 577.750 quale 1^a rata.

Carrara, lì

OSSEQUI
FAGGIONI IMMOBILIARE SRL

per accoglimento Settore Tributi
nulla-osta

firma e timbro

Prot.n.25561/3600 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.291/97 del 30/09/97.
Tecnico MIGLIORINI
Amministrativo SOGGIA

Modello 8/94.
Istruttoria 605/97

CARRARA

Modello 9/94.
Istruttoria 605/97



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Carimord Holding,
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari,
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

***** B O L L E T T A *****

DATA 04.11.97

ENTE/ES	NUMERO	CUI/II
1010/97	3620	1

TESORERIA: SEDE DI CARRARA

COMUNE CARRARA
PIAZZA 2 LUGNO N.2
54033 NS CARRARA

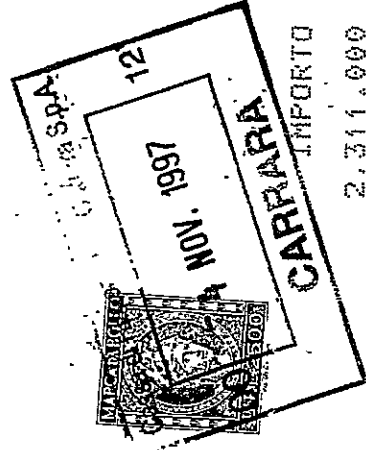
LA DITTA FAGGIONI IMMOBILIARE SRL
VIA PROV. CARRARA AVENZA 115/B
CARRARA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

2440

CAUSALE DEL VERSAMENTO : ONERI DI URBANIZZAZIONE

RIF. MUS / 1 / 51 / 0



IMPORTO
2.311.000

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
2.311.000	04.11.97 BN	2.500		2.314.500

DICONSI LIRE DUE MILIONI TRECENTOTRE DICIMILASEGUEGGERE

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE